

## Onlus vuol dire gratis

di Carla Bernasconi\*

Onlus vere o profitto mascherato da volontariato? Si può esercitare per una Onlus e una Onlus può elargire assistenza veterinaria? L'esercizio di una libera professione intellettuale sul mercato delle prestazioni non può darsi la forma di organizzazione non lucrativa.



**Il medico veterinario libero professionista può lavorare, pagato, per una Onlus?** Sì, ma dovrà fatturare la propria prestazione professionale alla Onlus stessa e con tanto di contributo Enpav.

E sarebbe anche possibile costituire una Onlus dove sia previsto ad esempio un servizio di assistenza veterinaria? Sì, **ma non è possibile che il servizio venga svolto a pagamento** e verso proprietari che non siano persone-proprietari socialmente svantaggiati, in un contesto socio-solidale. In altre parole, i beneficiari delle prestazioni professionali veterinarie svolte all'interno di una Onlus **non possono assolutamente pagare la prestazione che non può essere neppure celata come donazione**. Se così non fosse, oltre a perdere la qualifica di Onlus si violerebbero le norme in materia di *non profit*, fisco e previdenza e si verrebbe esclusi dai benefici fiscali di cui godono le Onlus.

**Lo svolgimento dell'attività libero professionale in forma organizzata può avvenire solo attraverso le forme societarie attualmente consentite** (con lo scopo di realizzare o gestire i mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività professionale) o attraverso le associazioni tra professionisti. E la gratuità della prestazione? Una libera scelta purché sia veramente tale. **E i veterinari senza frontiere?** Una organizzazione veterinaria di volontariato che assiste gratuitamente i pazienti animali nei Paesi in via di sviluppo è evidente che non ha scopi di lucro e quindi è una vera Onlus.

- **In fatto di Onlus l'Ordine dei Veterinari di Milano si atterrà al parere dei propri esperti** (dott. Concetta Lucia Mazzeo e avv. Monica Giusti), per distinguere fra l'esercizio libero professionale e il volontariato organizzato. L'esercizio di una professione intellettuale e l'attività di una "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" afferiscono a due ordinamenti giuridici diversi e non conciliabili. La prima (articoli 2229 e seguenti del Codice Civile) non può essere esercitata in forma di Onlus, non appartenendo, come invece quest'ultima, al settore del *non profit*. **Una Onlus ha per legge l'esclusivo e dichiarato perseguimento di finalità di solidarietà sociale**, ciò significa che la prestazione di servizi (anche di tipo veterinario) viene effettuata in favore di persone svantaggiate, **senza che ne derivi alcuna finalità di guadagno e con il divieto di distribuire eventuali utili o avanzi di gestione**. Il destinatario non è un cliente, ma un soggetto socialmente svantaggiato che non paga la prestazione.

\*Presidente Ordine dei Veterinari di Milano  
I pareri legali al sito: <http://www.ordinevet.mi.it>